



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 62	di data 27/02/21

**Oggetto: L.P. 23/90 - AFFIDAMENTO A TRATTIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO L'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI TRENTO DAL 10.01.2021 AL 07.03.2021**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che il Documento unico di programmazione 2021-2023, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 29.12.2021 n. 175, individua nell'ambito "Siamo Comunità" l'obiettivo strategico *"Costruire un welfare dinamico capace di intercettare i bisogni e intervenire in maniera efficace ispirato ad un criterio di reciprocità"* definendo tra gli altri il seguente obiettivo operativo *"Promuovere azioni e interventi coordinati con la rete degli Enti, delle associazioni e del volontariato, finalizzati ad intervenire sui bisognisociali, lavorativi e abitativi sia radicati che emergenti, anche legati alle conseguenze sul medio-lungo termine dell'emergenza sanitaria Covid19"*

richiamata la determinazione del dirigente del Servizio Attività Sociali 15/333 del 30.12.2020 con la quale per le motivazioni ivi esposte:

- è stato dato atto della presenza sul territorio comunale di un significativo numero di persone senza dimora costrette a dormire per strada, trovando riparo con soluzioni precarie e inadeguate sotto un profilo igienico-sanitario, a causa dell'incapienza delle strutture di accoglienza, come i dormitori, ordinariamente preposte alla gestione di tale bisogno;
- è stata evidenziata la necessità di attivare con urgenza e tempestivamente un servizio di ospitalità per le persone rimaste fuori dai circuiti di accesso ai posti letto per bassa soglia al fine di dare una risposta oltre che alla preminente ragione di tutela della vita umana e risposta ad un'emergenza umanitaria, anche ai bisogni di sicurezza, prevenzione ed igiene pubblica connessi all'evoluzione della pandemia da Covid-19 in corso e alle condizioni climatiche invernali;
- è stata autorizzata in sanatoria, nella circostanza della somma urgenza, l'accoglienza contemporanea, nella forma dell'ospitalità alberghiera notturna, di 51 persone senza dimora dal 26 dicembre 2020 al 09 gennaio 2021 presso l'Ostello della gioventù "Giovane Europa" di Trento, gestito dall'impresa individuale di Fait Eleonora;

preso atto che, in considerazione del permanere per tutto il periodo invernale residuo delle medesime condizioni di emergenza che hanno condotto all'attivazione del servizio di ospitalità in via d'urgenza, con la succitata determinazione è stata anche autorizzata l'indizione di una procedura di gara telematica per l'affidamento del medesimo servizio per il periodo dal 10 gennaio 2021

pagina 1/5

al 07 marzo 2021, invitando direttamente l'impresa individuale succitata in modo da garantire continuità alle persone già accolte e assicurare una risposta efficace al bisogno emergenziale rilevato;

evidenziato che in particolare il servizio prevede:

- l'accoglienza per un massimo di 51 ospiti presenti contemporaneamente;
- permanenza degli ospiti nella struttura con orario 18.00 – 9.30, previa registrazione degli stessi. Nel periodo di chiusura della struttura saranno svolte le ordinarie operazioni di pulizia e disinfezione, previste dai vigenti protocolli di prevenzione Covid;
- applicazione del protocollo Covid turistico vigente con effettuazione, a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, del tampone in fase di ingresso di ospiti nuovi;
- applicazione della tariffa a persona di euro 19,00 (i.v.a. esclusa), comprensiva della prima colazione e delle ordinarie operazioni di pulizia, delle lenzuola, asciugamani e sapone;
- eventuali servizi aggiuntivi di ospitalità, se necessari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sanificazione, tamponi COVID, ristorazione in caso di persone quarantenate;

atteso che in data 30.12.2020, tramite il Sistema Mercutio/Me-pat è stata avviata procedura di gara telematica n. 97130 per l'affidamento diretto del servizio di ospitalità alberghiera presso l'Ostello della gioventù di Trento ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 2, lettera f) del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dell'art. 21, comma 2, lettere g) e h) e comma 4 della L.p. 23/90 nonché ai sensi della L.p. 2/2020 che all'art. 3, comma 01 che dispone di poter procedere all'affidamento diretto fino alla soglia prevista dall'art. 1, comma 2, lettere a) del decreto legge n.76/2020 (€ 75.000,00)

visto il verbale del 07.01.2021 che processa le operazioni di gara e con il quale viene aggiudicato il servizio in parola all'Impresa Fait Eleonora verso il prezzo offerto di euro 60.464,00 (i.v.a. esclusa) di cui:

- euro 55.464,00 quale costo per l'ospitalità in contemporanea di massimo 51 persone al prezzo giornaliero di euro 19,00 (i.v.a. esclusa);
- euro 5.000,00 quali eventuali ulteriori servizi aggiuntivi di ospitalità (es. sanificazione, tamponi COVID, ristorazione in caso di persone quarantenate, ecc.);

considerato che per procedere alla conclusione del contratto di affidamento del servizio, ai sensi dell'Art. 81 del Codice dei Contratti e della delibera delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, il Servizio Welfare e Coesione sociale ha avviato la procedura per la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS;

dato atto che in attesa degli esiti dei suddetti controlli, al fine di dare continuità all'accoglienza, visto il permanere delle condizioni che hanno giustificato l'attivazione del precedente servizio nelle condizioni di urgenza, in data 08.01.2021 con nota registrata al protocollo n. 2813 è stato ordinato all'impresa individuale Fait Eleonora, nelle more della stipula del contratto, di avviare il servizio a far data dal 10 gennaio 2021 in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

verificato che in data 25.01.2021 sono stati acquisite tutte le certificazioni e gli esiti dei controlli e per l'impresa in parola non ricorrono motivi di esclusione per poter procedere all'affidamento del servizio e alla sottoscrizione del relativo contratto;

dato, inoltre, atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 della L.p. 2/2016 e l'art. 103 del D.lgs 50/2016 all'impresa è richiesta la costituzione di una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale;

evidenziato che in attesa della definizione di alcuni elementi tecnici per la sottoscrizione del contratto e di ricevere la garanzia definitiva da parte dell'Impresa Fait, si è ritenuto di procedere alla liquidazione di un primo rateo del corrispettivo in ragione del servizio di ospitalità già regolarmente eseguito dall'appaltatore dal 10.01.2021 al 25.01.2021;

dato che a riguardo in data 28.01.2021 è stata emessa la registrazione contabile n. 2021/40964 del 03.02.2021, per impegnare sulla prenotazione n.80019, di cui alla determinazione

n. 15/333 del 30.12.2020, l'importo di euro 15.988,50 necessario per liquidare il corrispettivo per il periodo quindicennale suddetto;

considerato che la cauzione definitiva da parte dell'impresa in parola è stata assolta mediante apposita fidejussione bancaria del 18.02.2021;

preso atto che, come comunicato il 21.02.2021 per le vie brevi dall'Ufficio contratti, alla luce della Direttiva n. 14/2017 dell'Area Tecnica e del Territorio, il contratto con l'Impresa individuale Fait Eleonora può essere stipulato mediante scambio di corrispondenza, in quanto l'importo è inferiore ad euro 150.000,00;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- la L.p. 23/90;
- la L.p. 2/2016;
- la L.p. 2/2020;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

visto il Decreto sindacale del 30.12.2020 n. 96/2020/05 prot. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

## d e t e r m i n a

1. di affidare per i motivi indicati in premessa a trattativa diretta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 2, lettera f) del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e dell'art. 21, comma 2, lettere g) e h) e comma 4 della L.p. 23/90 nonché ai sensi della art. 3, comma 01 della L.p. 2/2020, all'Impresa Individuale Fait Eleonora il servizio di ospitalità alberghiera presso l'Ostello della gioventù "Giovane Europa" di Trento a favore delle persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale, per il periodo dal 10.01.2021 al 07.03.2021;
2. di dare atto che il servizio prevede:
  - l'accoglienza di massimo di 51 ospiti presenti contemporaneamente;
  - la permanenza degli ospiti nella struttura con orario 18.00 – 9.30, previa registrazione degli stessi. Nel periodo di chiusura della struttura saranno svolte le ordinarie operazioni di pulizia e disinfezione, previste dai vigenti protocolli di prevenzione Covid;
  - applicazione del protocollo Covid turistico vigente con effettuazione, a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, del tampone in fase di ingresso di ospiti nuovi;
  - applicazione della tariffa a persona di euro 19,00 (i.v.a. esclusa), comprensiva della prima colazione e delle ordinarie operazioni di pulizia, delle lenzuola, asciugamani e sapone;
  - eventuali servizi aggiuntivi di ospitalità, se necessari, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sanificazione, tamponi COVID, ristorazione in caso di persone quarantenate;
3. di dare atto che il corrispettivo dovuto pari al massimo ad euro 60.464,00 (i.v.a. esclusa) verrà liquidato in via posticipata, sulla base di periodi quindicinali a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, sulla base delle presenze delle persone registrate giornalmente e degli eventuali ulteriori servizi aggiuntivi erogati;
4. di dare atto che, nelle more della stipulazione del contratto, in data 08.01.2021 con nota registrata al protocollo n. 2813 è stato ordinato all'impresa individuale Fait Eleonora, di avviare il servizio a far data dal 10 gennaio 2021 in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di dare continuità all'accoglienza, visto il permanere delle condizioni che hanno giustificato l'attivazione del precedente servizio nelle condizioni di urgenza;
5. di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in data 28.01.2021 è stata emessa la registrazione contabile n. 2021/40964 del 03.02.2021, per impegnare sulla prenotazione n.80019, di cui alla determinazione n.15/333 del 30.12.2020, l'importo di euro 15.988,50 necessario per liquidare il corrispettivo in ragione del servizio di ospitalità già regolarmente eseguito dall'appaltatore dal 10.01.2021 al 25.01.2021;
6. di impegnare la spesa di euro 50.521,90 (i.v.a. inclusa), quale differenza tra il corrispettivo previsto di euro 66.510,40 (i.v.a. inclusa) e il primo rateo di euro 15.988,50 (i.v.a. inclusa), utilizzando i fondi già prenotati con la determinazione n. 15/333 del 30.12.2020 e di imputare la spesa al capitolo 559 con riferimento all'esercizio finanziario 2021 (prenotazione n. 80019) del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta le necessaria disponibilità;
7. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile per euro 50.521,90 entro il 31 marzo 2021;
8. di subordinare, alla luce della Direttiva n. 14/2017 dell'Area Tecnica e del Territorio. il perfezionamento dell'affidamento di cui al punto 1. alla stipula del relativo contratto, da effettuare mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi del combinato degli artt. 12 comma 3 e 42 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti, completando gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
9. di essere responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art.12, comma 3, e art. 49 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio  
Sabrina Redolfi

Trento, addì 27/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE  
SOCIALE

**Determinazione del Dirigente**

N. 15/ 62

di data 27/02/21

**Oggetto: L.P. 23/90 - AFFIDAMENTO A TRATTIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE PRESSO L'OSTELLO DELLA GIOVENTÙ DI TRENTO DAL 10.01.2021 AL 07.03.2021**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	Y	2021	12041.03.00559	U.1.03.02.99.999	1507			50.521,90	"	81818 (8114711 )

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 1 marzo 2021